

XI LEGISLATURA

**REGIONE LAZIO**

**CONSIGLIO REGIONALE**

**Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 78 del 19 gennaio 2021 ha approvato l'ordine del giorno n. 130 concernente:**

**CRITERI DI APPLICAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA ADIBIRE  
ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI  
RADIOATTIVI**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

### VISTI

- il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2019, (Definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi);
- in particolare, che l'articolo 27, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 successivamente modificato, prevede che la SOGIN S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) e dall'ISIN, definisca una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del parco tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del parco stesso;

### CONSIDERATO CHE

l'ISPRA, in data 4 giugno 2014, ha emanato la Guida tecnica n. 29 (Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività) che è stata sottoposta ad un processo di revisione internazionale da parte della IAEA, nonché a una fase di consultazione degli Enti e degli organismi tecnici nazionali interessati;

### CONSIDERATA

la nota del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo economico del 1 aprile 2019, con la quale è stato richiesto alla SOGIN S.p.A. di tenere conto, in termini di criteri di opportunità socio-ambientale, anche della classificazione sismica definita dalle regioni;

### VISTO CHE

l'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto che i rifiuti radioattivi, a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, dei comandi e degli enti dell'Amministrazione della difesa confluiscono, a titolo definitivo, nel Deposito nazionale e considerato che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 6 novembre 2020, hanno chiesto all'ISIN di fornire i dati relativi a ciascuna delle tipologie dei rifiuti

radioattivi dell'Amministrazione della difesa, tenendo conto, ove possibile sin d'ora, dei volumi che potrebbero avere all'atto del loro conferimento, al fine di prevedere un corretto dimensionamento del deposito nazionale;

#### CONSIDERATO CHE

la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), l'ordine di idoneità delle aree sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali ed il progetto preliminare del Parco Tecnologico sono definiti dalla SOGIN S.p.A. a titolo di proposta e che, solo a seguito delle procedure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni, verrà approvata la Carta nazionale delle aree idonee con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;

#### CONSIDERATO

il nulla osta espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero per l'Ambiente e Territorio alla pubblicazione di quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., nel rispetto dei criteri di idoneità tecnica indicati dalla legge e con rilievi che tengano conto delle indicazioni di opportunità socio-ambientale già espresse:

- della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, definita dalla SOGIN S.p.A. come Rev.08 del 22 gennaio 2020;
- dell'ordine di idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, definito dalla SOGIN S.p.A. nel documento Rev.05 "Proposta di ordine delle idoneità delle aree CNAPI", tenendo altresì conto dei rilievi espressi di seguito;
- del progetto preliminare del parco tecnologico proposto dalla SOGIN S.p.A. ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i.;
- della documentazione a corredo del progetto preliminare proposto dalla SOGIN S.p.A. ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., che, ai fini del dimensionamento del deposito, dovrà tener conto della stima complessiva dei rifiuti da smaltire, comprensivi di quelli previsti all'art. 242, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

#### VISTA

la pubblicazione avvenuta in data 5 gennaio 2021 della "Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), Progetto preliminare del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT) e dei documenti correlati, ha avuto avvio la consultazione pubblica, come previsto dal D.lgs. 31/2010";

#### RICHIAMATO CHE

nel nulla osta congiunto dei ministeri sopra richiamato è stato disposto che "La So.G.I.N. S.p.A. deve evidenziare nella proposta di CNAPI che tutte le aree sono parimenti idonee, dal punto di vista tecnico, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni. Nella definizione delle caratteristiche socio-ambientali finalizzate all'identificazione dell'ordine di idoneità, la So.G.I.N. S.p.A. dovrà tenere conto anche del

criterio della classificazione sismica attuata dalle Regioni, emanata ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519, attribuendo alle aree potenzialmente idonee, eventualmente ricadenti in zona sismica 2 secondo la suddetta classificazione regionale, un diverso ordine di priorità a causa della maggiore complessità nella gestione della pianificazione e al controllo del territorio.”

## VISTO

il contenuto della “Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), Progetto preliminare del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT) e dei documenti correlati”;

## CONSIDERATI

in particolare i seguenti documenti:

- Documento ISPRA – guida tecnica n. 29 “Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività”. Questo documento contiene al punto 1.3 Individuazione dei criteri, l’elencazione degli stessi;
- stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica dell’area al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità delle strutture ingegneristiche da realizzare secondo barriere artificiali multiple;
- confinamento dei rifiuti radioattivi mediante barriere naturali offerte dalle caratteristiche idrogeologiche e chimiche del terreno, atte a contrastare il possibile trasferimento di radionuclidi nella biosfera;
- compatibilità della realizzazione del deposito con i vincoli normativi, non derogabili, di tutela del territorio e di conservazione del patrimonio naturale e culturale;
- isolamento del deposito da infrastrutture antropiche ed attività umane, tenendo conto dell’impatto reciproco derivante dalla presenza del deposito e dalle attività di trasporto dei rifiuti;
- isolamento del deposito da risorse naturali del sottosuolo;
- protezione del deposito da condizioni meteorologiche estreme.

Al capitolo II contiene i “Criteri di Esclusione” ed i “Criteri di Approfondimento”:

- i “Criteri di Esclusione” sono stati definiti per escludere le aree del territorio nazionale le cui caratteristiche non permettono di garantire piena rispondenza ai requisiti sopra elencati. Tali requisiti, unitamente alle caratteristiche del condizionamento dei rifiuti ed a quelle delle strutture ingegneristiche del deposito, devono assicurare i necessari margini di sicurezza per il confinamento e l’isolamento dei rifiuti dal contatto con la biosfera;
- i “Criteri di Approfondimento” sono stati definiti per consentire la valutazione delle aree individuate a seguito dell’applicazione dei criteri di esclusione. La loro applicazione può condurre all’esclusione di ulteriori porzioni di territorio all’interno delle aree potenzialmente idonee e ad individuare siti di interesse;

Questi criteri sono altresì utili ai fini dell’eventuale elaborazione di un ordine di idoneità delle aree potenzialmente idonee e per una caratterizzazione dei siti di interesse. Si riportano di seguito tali criteri:

## II.1 Criteri di Esclusione

sono da escludere le aree:

- CE1. vulcaniche attive o quiescenti
- CE2. contrassegnate da sismicità elevata
- CE3. interessate da fenomeni di fagliazione
- CE4. caratterizzate da rischio e/o pericolosità geomorfologica e/o idraulica di qualsiasi grado e le fasce fluviali
- CE5. contraddistinte dalla presenza di depositi alluvionali di età olocenica
- CE6. ubicate ad altitudine maggiore di 700 m s.l.m.
- CE7. caratterizzate da versanti con pendenza media maggiore del 10%
- CE8. sino alla distanza di 5 km dalla linea di costa attuale oppure ubicate a distanza maggiore ma ad altitudine minore di 20 m s.l.m.
- CE9. interessate dal processo morfogenetico carsico o con presenza di sprofondamenti catastrofici improvvisi (sinkholes)
- CE10. caratterizzate da livelli piezometrici affioranti o che, comunque, possano interferire con le strutture di fondazione del deposito
- CE11. naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente
- CE12. che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati
- CE13. che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari
- CE14. caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del sottosuolo
- CE15. caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari operativi

## II.2 Criteri di Approfondimento

nelle fasi di localizzazione devono essere valutati i seguenti aspetti:

- CA1. presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie
- CA2. presenza di movimenti verticali significativi del suolo in conseguenza di fenomeni di subsidenza e di sollevamento (tettonico e/o isostatico)
- CA3. assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale
- CA4. presenza di bacini imbriferi di tipo endoreico
- CA5. presenza di fenomeni di erosione accelerata
- CA6. condizioni meteo-climatiche
- CA7. parametri fisico-meccanici dei terreni
- CA8. parametri idrogeologici
- CA9. parametri chimici del terreno e delle acque di falda
- CA10. presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
- CA11. produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
- CA12. disponibilità di vie di comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto
- CA13. presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche

- Elaborato DN GS 00226 – relazione tecnica - proposta di ordine di idoneità delle aree CNAPI e relativa procedura a seguito del nulla osta del 30/12/2020 - Revisione 07. In questo documento viene riportato che per l’assegnazione dell’Ordine di Idoneità alle aree CNAPI la SOGIN ha approntato un modello di classificazione basato su fattori e specifici criteri valutativi e sulle seguenti considerazioni, assunte come fondanti del modello di classificazione. Tutte le aree della CNAPI hanno caratteristiche che rispondono in pari misura agli stringenti criteri di sicurezza stabiliti dalla GT29. L’ordine di idoneità non va quindi inteso come una classifica delle aree in termini di sicurezza. La legge non stabilisce quali e quante caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali siano da prendere in considerazione, né come valutarle. Qualsiasi modello di classificazione si decida di adottare comporta necessariamente un certo grado di soggettività, in termini di scelta dei parametri di classificazione e delle necessarie interpretazioni dei dati di questa fase di localizzazione.

Al fine di classificare le aree secondo un ordine di idoneità la SOGIN ha individuato 6 fattori che possono esaustivamente rappresentare le condizioni d’area relative ai criteri sopra indicati. Si propone di effettuare la loro valutazione in termini di condizione “Favorevole” o “Meno Favorevole” in base a valori soglia fissati per ciascun fattore.

I fattori sono:

1. Classificazione sismica regionale
2. Trasporti marittimi (insularità)
3. Trasporti terrestri
4. Insediamenti antropici
5. Valenze agrarie
6. Valenze naturali

Nel documento questi fattori sono meglio specificati. Sulla base di tali criteri ne deriva il seguente schema di classificazione:

<b>Classe A</b>		<b>Classe B</b>	<b>Classe C</b>
Aree continentali		Aree insulari	Aree in Zona sismica 2
<b>A1</b>	<b>A2</b>		
<i>Molto buone</i>	<i>Buone</i>		

In particolare si fa presente che nelle planimetrie pubblicate si rileva l’utilizzo dei seguenti parametri degli strati informativi per individuare criticità nelle aree:



**CONSIDERATO CHE**

sulla base di quanto sopra elaborato da SOGIN, sulla base dei criteri indicati è risultato il seguente quadro finale:

### 3.4 SINTESI DEI RISULTATI

Nella seguente tabella è riportata una sintesi dei risultati ottenuti applicando il modello di classificazione proposto.

Risultano 12 aree in classe A1, 11 aree in classe A2, 15 aree in classe B e 29 aree in classe C.

CLASSE A1 (molto buone)	CLASSE A2 (buone)	CLASSE B (insulari)	CLASSE C (Aree in Zona sismica 2)
Area TO-10	Area AL-13	Area OR-58	Area VT-33
Area TO-7	Area SI-5	Area OR-60	Area VT-31
Area AL-8	Area GR-2	Area OR-59	Area VT-26
Area AL-14	Area VT-24 (*)	Area OR-61	Area VT-32 A
Area AL-3	Area VT-25 (*)	Area SU-49	Area VT-32 B
Area AL-2	Area BA-5	Area SU-47	Area VT-20
Area AL-1	Area BA MT-4	Area SU-65	Area VT-29
Area VT-36	Area BA MT-5	Area SU-45	Area VT-9
Area VT-8	Area MT-3	Area SU-64	Area VT-34
Area VT-27 (*)	Area TA MT-18	Area SU-77	Area VT-30 A
Area VT-12	Area TA MT-17	Area SU-31	Area VT-30 B
Area VT-16		Area SU-44	Area VT-28
		Area SU-74	Area VT-19
		Area SU-73 C	Area VT-11
		Area CL-18	Area VT-15
			Area PZ-10
			Area PZ-8
			Area PZ-14
			Area MT PZ-6
			Area PZ-13
			Area PZ-12
			Area PZ-9
			Area MT-16
			Area MT-15
			Area MT-2
			Area MT-1
			Area TP-11
			Area TP-9
			Area PA-15

**NOTE:**

- L'ordine con cui sono elencate le aree in ciascuna classe è geografico, da nord a sud e pertanto non è da intendersi come un ordine di idoneità all'interno della classe.
- Le aree indicate con (\*) presentano una porzione in classe C.

#### VERIFICATO CHE

la maggior parte delle aree in provincia di Viterbo in realtà in classe C a causa del rischio sismico e sono invece in classe A1 i siti:

- VT 36 Montalto di Castro;
- VT 8 Montalto di Castro;
- VT 37 Montalto di Castro (che ricade parzialmente in zona C e quindi non proprio tra i favoriti);
- VT 12 Corchiano Vignanello;

- VT 16 Corchiano;

#### PREMESSO INOLTRE CHE

- sulla base delle verifiche dei criteri utilizzati per l'individuazione delle aree si è constatato che non vi è alcun riferimento ad altri parametri, come ad esempio gli aspetti più tipici del paesaggio ed i vincoli derivanti da beni paesaggistici che sicuramente interferiscono con la realizzazione del progetto complessivo e che SOGIN non ha affatto considerato;
- si ritiene che trattandosi comunque di impianti di rifiuti devono essere applicati i criteri di localizzazione approvati dal Consiglio regionale del Lazio con deliberazione 5 agosto 2020, n. 4;
- gli unici criteri applicati sono quelli relativi alla sicurezza e non alla pianificazione di coerenza dell'impianto con le situazioni territoriali effettivamente presenti e non verificate nel dettaglio;

#### VALUTATO INFINE CHE

il Consiglio regionale del Lazio, ben consapevole della necessità di individuare un sito nazionale ritiene responsabilmente di dover creare ulteriori elementi di valutazione che appaiono carenti nella documentazione pubblicata;

#### ESPRIMENDO

ferma contrarietà alla proposta così come elaborata che risulta gravata dall'evidente mancanza di valutazione di criteri socio/economici e non coerente con gli strumenti normativi che la regolano ed inoltre applica criteri autodeterminati che non esprimono compiutamente la tutela di tutti i valori,

#### IMPEGNA

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

- a redigere osservazioni, così come previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, al fine di manifestare la netta contrarietà della Regione Lazio all'individuazione del sito per il deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi nel territorio regionale;
- a stabilire che le osservazioni dovranno tener conto:
  - delle norme a tutela del paesaggio che i criteri utilizzati dalla SOGIN non hanno tenuto in considerazione;
  - dei criteri di localizzazione approvati nell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione consiliare 5 agosto 2020, n. 4;
  - della normativa regionale, *in primis* la legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti);
- a stabilire che vengano introdotti anche criteri sanitari nella valutazione dei siti che

adesso non sono in alcun modo considerate, considerato che anche l'eventuale successiva valutazione di impatto ambientale (VIA) non sottoporrebbe l'impianto a valutazione di impatto sanitario, mentre si ritiene che sia una componente socio-economica importantissima dalla quale non si possa prescindere;

- a stabilire che vengano introdotti anche criteri di valutazione con riferimento ai trasporti dei rifiuti radioattivi sulla base della loro attuale posizione e dei quantitativi che dovranno essere trasferiti, tenendo in considerazione le caratteristiche e le carenze delle reti infrastrutturali di comunicazione relative ai siti individuati;
- a considerare ogni elemento tipico e specifico delle singole localizzazioni individuate nel territorio laziale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il paesaggio naturale ed ambientale, l'aspetto culturale, archeologico, la coltivazione e la produzione di tipicità caratteristiche dei luoghi ed ogni elemento rafforzativo tendente a dimostrare l'inadeguatezza del territorio laziale;
- ad attivare tutte le misure necessarie per verificare l'efficienza delle reti di monitoraggio presso i siti di Borgo Sabotino e Garigliano;
- a convocare immediatamente un "Tavolo della trasparenza" in tema di gestione delle scorie nucleari, per tutte le finalità relative al Programma nazionale e per la valutazione dello stato di sicurezza degli attuali siti nucleari.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

(Michela DI BIASE)

f.to digitalmente Michela Di Biase

IL PRESIDENTE

(Mauro BUSCHINI)

f.to digitalmente Mauro Buschini

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Daniele GIANNINI)

f.to digitalmente Daniele Giannini

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 10 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni

LA SEGRETARIA GENERALE

(Dr.ssa Cinzia Felci)

f.to digitalmente Cinzia Felci